



ORDINANZA DEL SINDACO

Numero: **2019/00011**
Del: **11/01/2019**
Esecutiva da: **11/01/2019**
Proponente: **Direzione Ambiente, Posizione Organizzativa (P.O.) Energia, Valutazione Ambientale e Bonifiche**

OGGETTO:

OGGETTO: L.R. n. 9/2010, DGRT n. 814/2016 – RIDUZIONE DEL RISCHIO DI SUPERAMENTO DEI VALORI LIMITE PER IL PARAMETRO POLVERI SOTTILI PM10 - PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI MODULO 2 PROROGA MISURE CONTINGIBILI, DI CUI ALL' ORDINANZA N. 3, DAL GIORNO 12 GENNAIO 2019 AL GIORNO 16 GENNAIO 2019

OGGETTO: L.R. n. 9/2010, DGRT n. 814/2016 – RIDUZIONE DEL RISCHIO DI SUPERAMENTO DEI VALORI LIMITE PER IL PARAMETRO POLVERI SOTTILI PM10 - PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI MODULO 2 PROROGA MISURE CONTINGIBILI, DI CUI ALL'ORDINANZA N. 3, DAL GIORNO 12 GENNAIO 2019 AL GIORNO 16 GENNAIO 2019

IL SINDACO

Visto l'art. 32 della Costituzione, che indica quale obiettivo primario del nostro ordinamento la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività;

Vista la "Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", nella quale sono stabiliti i valori limite per la qualità dell'aria e in particolare per la concentrazione del materiale particolato PM10;

Visto il Decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" finalizzato ad ottenere un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente;

Vista la legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 “Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente” ed in particolare:

1. l'articolo 3, comma 4, che indica il Sindaco quale autorità competente alla gestione delle situazioni che comportano il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme stabilite per gli inquinanti, ai fini della limitazione dell'intensità e della durata dell'esposizione della popolazione;
2. l'articolo 13, comma 3, che dispone che i Sindaci dei Comuni individuati con situazioni di rischio di superamento dei valori limite di inquinamento dell’aria ambiente mettono in atto gli interventi contingibili tenuto conto degli eventuali effetti sul tessuto economico e sociale e delle previste condizioni meteorologiche;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 964 del 12.10.2015 “Nuova zonizzazione e classificazione del territorio regionale, nuova struttura della rete regionale di rilevamento della qualità dell’aria e adozione del programma di valutazione ai sensi della L.R. 9/2010 e del D.Lgs. 155/2010”;

Preso atto del risultato di tale zonizzazione che per gli inquinanti di natura primaria ha portato all’individuazione di cinque Zone e dell’”Agglomerato di Firenze” costituito dai comuni di Bagno a Ripoli, Campi Bisenzio, Scandicci, Sesto Fiorentino, Calenzano, Lastra a Signa, Signa, e di Firenze in quanto presenta alta densità di popolazione caratteristiche omogenee dal punto di vista del paesaggio e pressioni emissive derivanti prevalentemente dal sistema della mobilità pubblica e privata, dal condizionamento degli edifici e non ha contributi industriali di particolare rilevanza;

Vista la Delibera Giunta Regionale 9 dicembre 2015 n.1182 “Nuova identificazione delle aree di superamento, dei Comuni soggetti all'elaborazione ed approvazione dei PAC e delle situazioni a rischio di superamento, ai sensi della L.R. 9/2010. Revoca DGR 1025/2010, DGR 22/2011”, che include i Comuni dell’Agglomerato di Firenze nell’elenco di quelli che devono predisporre i PAC contenente i provvedimenti strutturali e contingibili per il PM 10 indicando che è opportuno che le azioni previste siano orientate principalmente alla riduzione del traffico urbano, con particolare riferimento ai veicoli diesel più obsoleti e alla limitazione della combustione di biomasse;

Considerato che con il recepimento della direttiva 2008/50/CE avvenuto con il D.Lgs. 155/2010 il numero dei superamenti del valore limite giornaliero per il PM10 ammessi nell’anno civile risulta essere di 35;

Vista la Legge Regionale 12 aprile 2016, n. 27 “Introduzione di specifici indici di criticità per la rilevazione degli inquinanti atmosferici e integrazione dei poteri sostitutivi in materia di tutela della qualità dell’aria ambiente. Modifiche alla L.R. 9/2010” che, al fine di superare le rigidità dell’intervallo di riferimento annuale previsto dalla normativa nazionale nel conteggio dei giorni di superamento del valore giornaliero di 50µg/m³ di PM 10 (che comporta l’azzeramento al 31 dicembre di ogni anno) ha stabilito di introdurre specifici indici di criticità per la rilevazione del PM 10 in base ai quali devono essere definite le modalità di attivazione dei provvedimenti contingibili;

Vista la Delibera della Giunta Regionale del 1 agosto 2016 n. 814 “L.R. 9/2010 Norme per la tutela della qualità dell’aria. Aggiornamento linee guida per la predisposizione dei Piani di Azione Comunale (PAC) e modalità di attivazione interventi contingibili” con la quale la Giunta Regionale:

- approva ai sensi della L.R. n. 9/2010 art. 2 comma 2 lett. g) le linee guida per la redazione dei Piani di azione Comunale (PAC) e che tali linee guida al capitolo 5 stabiliscono di trattare all’interno dei PAC le azioni contingibili da adottare al manifestarsi degli indici di criticità per la qualità dell’aria (ICQA);

- definisce le “modalità per l’attivazione degli interventi contingibili contenute nei Piani di Azione Comunali”;

Stabilito che gli indici di criticità potranno assumere due valori (crescenti 1 e 2) nel periodo che va dal 1 novembre al 31 marzo di ogni anno e che in particolare il valore 2, si ottiene nel caso in cui, sommando il numero di superamenti del valore limite del PM10 registrati nei 7 giorni precedenti ed il numero di “semafori rossi” (condizioni meteorologiche sfavorevoli previste da LaMMA) dei 3 giorni successivi, per una finestra temporale complessiva di 10 giorni, si raggiunge almeno il valore 7;

Vista la Delibera di Giunta Regionale 27 giugno 2016 n. 634 “Approvazione schema di protocollo d'intesa tra la Regione Toscana e la Città Metropolitana di Firenze per il coordinamento dei comuni dell'Agglomerato di Firenze per la riduzione dell'inquinamento atmosferico;

Preso atto che la Regione Toscana e la Città Metropolitana di Firenze hanno sottoscritto nel settembre 2016 tale protocollo d'intesa anche per il coordinamento delle azioni dei Comuni dell'Agglomerato di Firenze al fine dell'abbattimento delle polveri sottili e della prevenzione dell'inquinamento atmosferico, istituendo apposito collegio tecnico rappresentato da almeno un membro per comune.

Che nell’ambito delle riunioni di tale collegio è stato stabilito di procedere all’adozione dell’ordinanza di cui trattasi quale misura da adottare nell’ambito dei Comuni dell’Agglomerato per il contenimento dell’inquinamento da polveri sottili nel caso in cui l’indice di criticità per la qualità dell’aria (ICQA) risulti pari a 2, sommando il numero dei superamenti registrati nei 7 giorni precedenti ed il numero dei semafori rossi dei 3 giorni successivi (per condizioni meteo sfavorevoli), per una finestra temporale complessiva di 10 giorni, si raggiunga il valore uguale a 7;

Vista la comunicazione di ARPAT pervenuta il giorno 11 gennaio 2019 p.g 11167 dalla quale risulta un indice di criticità per la qualità dell’aria (ICQA) pari a 2 così come stabilito nell’allegato B deliberazione Giunta Regionale Toscana n. 814/2016;

Stabilito inoltre che in forza del precedente punto nonché di quanto previsto al PAC, adottato da questa Amministrazione con Deliberazione n. 2016/C/00588 del 14 Novembre 2016 in ottemperanza di quanto richiesto alla sopra richiamata deliberazione regionale, occorre attivare ordinanza sindacale contingibile riguardante le seguenti azioni:

- Divieto di utilizzo di biomassa in caminetti aperti o chiusi e in stufe tradizionali per riscaldamento laddove siano presenti sistemi alternativi di riscaldamento.
- Limitazione ad ore otto del periodo giornaliero di funzionamento degli impianti di riscaldamento alimentati a gasolio o pellet e mantenimento a 18° C della temperatura ambiente dei locali adibiti a civile abitazione nonché 17°C dei locali per attività industriali, commerciali e artigianali
- Divieto di accesso e transito dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30 in tutto il centro abitato a:
 - o Motocicli a due tempi EURO 1;
 - o Autovetture a benzina EURO 1;
 - o Autovetture diesel EURO 2 ed EURO 3;
 - o Veicoli per trasporto merci diesel EURO 1 e EURO 2;

- Invito alla cittadinanza all'uso del trasporto pubblico locale
- Invito alla cittadinanza di adottare forme di mobilità sostenibile e/o condivisa

Richiamata l'Ordinanza n. 3 del 5.01.2019 avente ad oggetto "RIDUZIONE DEL RISCHIO DI SUPERAMENTO DEI VALORI LIMITE PER IL PARAMETRO POLVERI SOTTILI PM10 - PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI MODULO 2" e verificato il permanere delle condizioni di criticità per la qualità dell'aria si rende necessario prorogare per ulteriori 5 giorni le misure contingibili previste nell'ordinanza;

Ritenuto quindi di dover attivare provvedimenti contingibili al fine di ridurre il rischio di superamento del valore limite giornaliero per il PM10 ai sensi dell'art. 7 del D.lgs n. 351/1999, coerentemente con le disposizioni della legge regionale n.9/2010 ;

Considerata pertanto la necessità di disporre l'attuazione del secondo modulo di interventi a partire **dal giorno 12 gennaio 2019 per la durata di cinque giorni e pertanto fino al 16 gennaio 2019**

Considerato che è vigente da anni nel centro abitato di Firenze e del Galluzzo il divieto permanente di accesso e transito ai ciclomotori Euro 0, ciclomotori Euro 1 (a due tempi), ai motocicli Euro 0 (a due tempi), alle autovetture Euro 0 (benzina e diesel) e Euro1 (diesel), ai veicoli merci Euro 0 (benzina e diesel) istituiti con ordinanze n. 1105 del 22/12/2006, n. 1209 del 20/12/2007 e n. 1188 del 17/12/2008 e che per ognuna di esse sono previste specifiche deroghe;

Visto il D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412 e succ. mod. ed int. che reca, tra l'altro, il Regolamento per la conduzione degli impianti termici al fine del contenimento di consumi di energia;

Considerato che il Comune di Firenze è inserito nella zona climatica "D" e pertanto i limiti di esercizio degli impianti termici risultano di norma 12 ore giornaliere dal 1° novembre al 15 aprile e le temperature dell'aria negli ambienti non devono superare i 18°C per gli edifici rientranti nella categoria E8 (edifici adibiti ad attività industriali e artigianali) e di 20°C per gli edifici rientranti nelle categorie diverse da E8, + 2°C di tolleranza;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche, con i quali si dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni a carattere permanente o temporaneo per quanto riguarda la circolazione veicolare sulle strade comunali;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e richiamato l'articolo 50 dello stesso;

ORDINA

La messa in atto dei seguenti interventi a decorrere dal 1° giorno successivo all'emanazione della presente ordinanza, quindi dal giorno 12 gennaio 2019

- A. divieto, in ambito domestico, di accensione di caminetti, stufe, termocamini o termostufe alimentati a legna, qualora non rappresentino il principale sistema di riscaldamento;

- B. riduzione del periodo giornaliero di funzionamento degli impianti di riscaldamento a gasolio o pellet, a cura del proprietario, dell'amministratore di condominio o del terzo responsabile dell'impianto termico, che potranno rimanere in funzione al massimo per otto ore giornaliere;
- C. riduzione della temperatura dell'aria negli ambienti riscaldati tramite impianti di riscaldamento alimentati a gasolio o pellet, misurata come indicato all'art.1 comma 1, lettera w, del DPR n. 412/1993, a 18° C per gli edifici non rientranti nella categoria E.8 di cui al D.P.R. n. 412/1993 e a 17° C per gli edifici rientranti nella categoria E.8 (Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili) dello stesso decreto, + 2°C di tolleranza;
- D. divieto di circolazione dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 18,30, nel centro abitato di Firenze e del Galluzzo.

Le limitazioni di cui sopra sono valide per le seguenti categorie di veicoli:

- **Motocicli a 2 tempi Euro 1** identificati dal Codice della Strada all'articolo 53 lettera a), non conformi alla direttiva 2002/51/CE fase A o normative successive (**immatricolati ante 01/01/2003**);
- **Autovetture a benzina Euro 1** identificate dal Codice della Strada all'articolo 54 lettera a) (M1), non conformi alla direttiva 91/542/CE punto 6.2.1.B o normative successive (**immatricolati ante 01/01/1997**);
- **Autovetture diesel Euro 2 ed Euro 3** identificate dal Codice della Strada all'articolo 54 lettera a) (M1) non conformi alla direttiva 98/69/CE B o normative successive (**immatricolate ante 01/01/2006**);
- **Veicoli diesel Euro 1 ed euro 2 per il trasporto merci** identificati dal Codice della Strada all'articolo 54 lettera c), d), e), h), i) (N1, N2, N3) non conformi alla direttiva 98/69/CE o normative successive (**immatricolati ante 01/01/2001**).

STABILISCE

- **Che sono esclusi** dai punti B. e C.:

- gli impianti degli edifici adibiti ad ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi edifici adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, scuole e asili;
- gli impianti degli edifici rientranti nella categoria E.1 (3) di cui al D.P.R. n. 412/1993, ovvero edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari
- gli impianti degli edifici rientranti nella categoria E.6 (1) di cui al D.P.R. n. 412/1993, ovvero piscine, saune e assimilabili
- le strutture che per fini istituzionali o di servizio o per processi produttivi devono necessariamente rimanere in funzione per 24 ore o in cui le presenti prescrizioni ostino con le esigenze tecnologiche o di produzione (es: centrali operative Forze dell'ordine, impianti a ciclo produttivo continuo, ecc...);

- **Che in deroga al divieto** di transito di cui al punto D. sono normalmente aperti alla circolazione veicolare i seguenti itinerari:

1. Confine Comunale – Via Sestese – Viale XI Agosto – V.le Guidoni – Via G. Luder – V.le degli Astronauti – Viadotto dell'Indiano da/a ciascuno degli itinerari 2), 3), 4), 5), e 6);
2. Confine Comunale – Via Pistoiese – Viadotto dell'Indiano da/a ciascuno degli itinerari 1), 3), 4), 5) e 6);
3. Confine Comunale – Via Pratese – Via Baracca – Via Pistoiese - Viadotto dell'Indiano da/a ciascuno degli itinerari 1), 2), 4), 5) e 6);

4. Autostrada A11 da/a ciascuno degli itinerari 1), 2), 3), 5) e 6);
5. Confine Comunale – Via Baccio da Montelupo – Viadotto dell’Indiano da/a ciascuno degli itinerari 1), 2), 3), 4) e 6);
6. Confine Comunale – Via Pisana – Via della Casella – Via Baccio da Montelupo – Viadotto dell’Indiano da/a ciascuno degli itinerari 1), 2), 3), 4) e 5);
7. Tratto di Via Ugnano tra Via Baccio da Montelupo e Via Pisana;
8. Lotto "0" - Viadotto dell'Indiano – Viale Etruria fino a Via A. Canova e ritorno;
9. Confine Comunale – Viale Nenni – Via degli Arcipressi – Via di Scandicci – Confine Comunale;
10. Confine Comunale – Via di Scandicci – Via del Filarete – Via G. da Siena – Via Coppo di Marcovaldo – Via di Scandicci – Via degli Arcipressi – Viale Nenni – Confine Comunale;
11. Confine Comunale – Via Volterrana – P.zza Acciaiuoli – Via Silvani o itinerario 12;
12. Confine Comunale – Via Senese – P.zza Acciaiuoli – Via Silvani o itinerario 11;
13. Via Silvani da/a ciascuno degli itinerari 11 e 12;
14. Confine Comunale – Viale Europa – Viale M. Polo da/a ciascuno degli itinerari 15 e 16;
15. Confine Comunale – Via Villamagna – Ponte di Varlungo da/a ciascuno degli itinerari 14 e 16;
16. Confine Comunale – Via Aretina – L.no Generale dalla Chiesa – V.le M. Polo da/a ciascuno degli itinerari 14 e 15;
17. V.le Marco Polo da/a ciascuno degli itinerari 14, 15 e 16;
18. Confine Comunale – Via Chiantigiana – P.zza di Badia a Ripoli – Via di Badia a Ripoli – Viale Europa – Viale M. Polo;
19. Confine Comunale – Via S. Domenico – P.zza Edison e nuovamente Via S. Domenico;
20. Confine Comunale - Settignano - Via G. D'Annunzio - Via di Vincigliata;
21. Confine Comunale – Via Bolognese – Via Salviati – Via Togliatti;
22. Confine Comunale – Via Togliatti – Via Salviati – Via Bolognese.

- Che, esclusivamente per i giorni di cui sopra, sono esonerati dal divieto di cui al precedente punto D. i seguenti veicoli:

1. veicoli elettrici o ibridi (motore elettrico e termico) o a idrogeno;
2. veicoli a metano e GPL o bifuel (benzina-metano, benzina-gpl) che nell’ambito del percorso urbano impiegano esclusivamente l’alimentazione a gas;
3. veicoli della Polizia di Stato, della Polizia Municipale, delle FF.AA. dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile in servizi di istituto;;
4. veicoli di proprietà delle ASL, veicoli delle Associazioni di Volontariato e delle Cooperative Sociali convenzionati con il Comune di Firenze o con altri enti Pubblici, che effettuano servizi sociali rivolti ad anziani e disabili e muniti delle rispettive insegne e veicoli in servizio di Guardia Medica;
5. veicoli adibiti all’igiene urbana;
6. veicoli al servizio delle persone invalide munite del contrassegno previsto dal Codice della strada;
7. veicoli utilizzati per trasporto di persone che si rechino presso le strutture sanitarie per sottoporsi a visite mediche, terapie ed analisi programmate in possesso di relativa certificazione medica;
8. veicoli al seguito delle cerimonie con esposizione di autocertificazione (in carta libera) in cui si dichiarino il percorso e i motivi per cui avviene la circolazione;
9. veicoli storici esclusivamente nell’ambito di manifestazioni purché in possesso dell’Attestato di storicità o del Certificato di Identità/Omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici. Il documento dovrà essere tenuto a bordo del mezzo ed esibito a richiesta delle autorità preposte al controllo;
10. veicoli in servizio pubblico, appartenenti ad Aziende che effettuano interventi urgenti e di manutenzioni sui servizi essenziali (esempio gas, acqua, energia elettrica, telefonia), veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione degli impianti elettrici, idraulici, termici e tecnologici;
11. veicoli che debbono presentarsi alla revisione già programmata (con documento dell’ufficio della Motorizzazione Civile o dei centri revisione autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
12. veicoli impegnati per particolari o eccezionali attività in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dalla Polizia Municipale;

13. autovetture con almeno tre persone a bordo (car pooling);

Sono pertanto sospese le deroghe previste alle ordinanze n.1105 del 22/12/2006, n. 1209 del 20/12/2007 e n. 1188 del 17/12/2008;

DISPONE

- la **validità** della presente ordinanza per 5 (cinque) giorni consecutivi, decorrenti **dal giorno 12 gennaio 2019 e fino al giorno 16 gennaio 2019** salvo eventuale proroga stabilita tramite ordinanza del Sindaco;
- la diffusione del contenuto della presente Ordinanza mediante pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio, pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune e avviso sui quotidiani locali;
- la trasmissione del presente provvedimento alla Polizia Municipale del Comune, alla Regione Toscana - Assessore all'Ambiente, Difesa del Suolo e Protezione Civile e alla Direzione Ambiente e Energia, Settore Energia e Inquinamenti, ad ARPAT, alla ASL.

INVITA

- la cittadinanza all'uso del trasporto pubblico locale;
- la cittadinanza di adottare forme di mobilità sostenibile e/o condivisa.

INCARICA

la Polizia Municipale e tutti gli altri Enti e Organi di controllo competenti per legge, della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

Il Servizio Canali di Comunicazione e Sportelli al Cittadino di effettuare tutte le azioni finalizzate alla massima diffusione dei contenuti del presente provvedimento.

AVVERTE

- che i trasgressori delle disposizioni di cui al punto A., punto B. e punto C. saranno sanzionati ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. n. 267/2000;
- che i trasgressori delle disposizioni di cui al punto D. saranno sanzionati ai sensi dell'art. 7 comma 13-bis del D.Lgs. 285/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
- che avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Toscana entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2.07.2010, n. 104, ovvero il ricorso gerarchico al Prefetto entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla notifica, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Firenze, lì 11/01/2019

**Sottoscritta digitalmente da
Sindaco
Dario Nardella**

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

Si attesta che la presente copia di n 8 pagine, è conforme all'originale documento informatico, sottoscritto con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze.

Firenze, il 11/01/2019